

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

(approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1205 del 12/06/2020)

INDICE

<i>ART.1</i>	PREMESSA	<i>Pag. 3</i>
<i>ART.2</i>	OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	<i>Pag. 3</i>
<i>ART.3</i>	DEFINIZIONI	<i>Pag. 3</i>
<i>ART.4</i>	RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Pag. 4</i>
<i>ART.5</i>	FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI	<i>Pag. 5</i>
<i>ART.6</i>	TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE	<i>Pag. 6</i>
<i>ART.7</i>	TUTELA DEI LAVORATORI	<i>Pag. 7</i>
<i>ART.8</i>	TUTELA DELLA RISERVATEZZA NEI LUOGHI DI CURA	<i>Pag. 7</i>
<i>ART.9</i>	INSTALLAZIONE, UBICAZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	<i>Pag. 8</i>
<i>ART.10</i>	TITOLARE, DESIGNATI, AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI E AMMINISTRATORE DI SISTEMA	<i>Pag. 9</i>
<i>ART.11</i>	COMPITI DEI DESIGNATI, AUTORIZZATI E DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA	<i>Pag.12</i>
<i>ART.12</i>	CONSERVAZIONE DEI DATI	<i>Pag.14</i>
<i>ART.13</i>	MISURE DI SICUREZZA E DPIA	<i>Pag.15</i>
<i>ART.14</i>	INFORMATIVA	<i>Pag.17</i>
<i>ART.15</i>	DIRITTO DEGLI INTERESSATI CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI	<i>Pag.17</i>
<i>ART.16</i>	CANCELLAZIONE DEI DATI	<i>Pag.19</i>
<i>ART.17</i>	SANZIONI	<i>Pag.19</i>
<i>ART.18</i>	DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA	<i>Pag.19</i>
<i>ART.19</i>	DISPOSIZIONI FINALI	<i>Pag.19</i>
ALLEGATI		
<i>Allegato n° 1</i>	Modello per la nomina di Designato al trattamento dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza	<i>Pag.20</i>
<i>Allegato n° 2</i>	Modello per la nomina di Autorizzato al trattamento dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza	<i>Pag.23</i>
<i>Allegato n° 3</i>	Informativa semplificata per la rilevazione di immagini	<i>Pag.25</i>
<i>Allegato n° 4</i>	Informativa semplificata per la registrazione di immagini	<i>Pag.26</i>
<i>Allegato n°5</i>	Informativa sulla videosorveglianza	<i>Pag.27</i>

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 PREMESSA

Con il presente Regolamento la ASL BR di Brindisi intende disciplinare l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza presso le proprie strutture aziendali ospedaliere e territoriali, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione dei suddetti sistemi si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità e della riservatezza delle persone fisiche.

Art. 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza (strumenti elettronici di rilevamento di immagini).

Le riprese filmate sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni a scopo divulgativo o di comunicazione aziendale, che coinvolgano il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative / formative e di aggiornamento) o gli utenti, non sono oggetto del presente regolamento ma di specifiche disposizioni aziendali.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **"videosorveglianza"** il sistema o il dispositivo elettronico volto a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree o zone delimitate. In concreto si distinguono le seguenti tipologie:

1. ripresa con visione delle immagini in tempo reale senza registrazione;
2. ripresa con visione delle immagini in tempo reale, con registrazione delle stesse;
3. ripresa con registrazione delle immagini, senza visione delle stesse in tempo reale;

b) **"trattamento di dati personali"**, la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini: l'organizzazione, la strutturazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4.2 Regolamento Europeo 2016/679);

c) **"dato personale"**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione; l'immagine di una persona ripresa tramite i sistemi di videosorveglianza equivale a dato personale;

d) **"dati appartenenti a categorie particolari"**, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9.1 Regolamento Europeo 2016/679); le immagini di pazienti riprese negli ambienti sanitari ed in particolari reparti sono dati personali particolari;

f) **“Titolare”**, la ASL BR, in personale del Direttore Generale, a cui compete la determinazione delle **finalità** ed i **mezzi** del trattamento di dati personali (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR);

g) **“Responsabile della Protezione dei Dati”, o “RPD”, o “DPO”**, persona esperta nella protezione dei dati personali a cui sono affidate funzioni di supporto e controllo, consultive, formative ed informative affinché i dati personali siano trattati nell'Azienda in modo lecito, corretto e pertinente, nonché punto di contatto per l'Autorità di controllo e per l'interessato riguardo alle questioni connesse al trattamento di dati personali;

h) **“Responsabile del trattamento”** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

i) **“Autorizzato al trattamento”** la persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali;

l) **“Interessato”**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

m) **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) **“informativa”** il documento con cui si informano gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante propone un modello semplificato che indica il Titolare del trattamento, le finalità perseguite e se l'immagine è solo rilevata, cioè visionata, o anche registrata. L'informativa è collocata nel raggio d'azione della telecamera, anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti (Allegato n. 1 al Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010).

Art. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, è la seguente:

❖ **Legge 20 maggio 1970, n. 300**

“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”(G.U. 27 maggio 1970, n. 131);

❖ **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

"Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali" (G.U. 29 luglio 2003, 174 - Supplemento Ordinario n. 123), **modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101** *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, pubblicato sulla G.U. 04 settembre 2018 n. 205;

❖ **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

❖ **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010**
"Provvedimento in materia di videosorveglianza." (G.U. n.99 del 29 aprile 2010);

❖ **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

❖ **Linee guida 3/2019 sul trattamento di dati attraverso apparecchiature video adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati il 29/01/2020** (EDPB - Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices)

ART. 5- FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

La videosorveglianza è funzionale allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ASL BR di Brindisi, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'organizzazione aziendale.

Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, dei cittadini e dei lavoratori, in ottemperanza ai principi di liceità, necessità, proporzionalità, esattezza, minimizzazione dei dati (pertinenza e non eccedenza), limitazione della finalità, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza dettati dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le finalità principali perseguite sono le seguenti:

- Tutela della sicurezza delle persone all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali ed in particolare prevenzione e contrasto dei fenomeni di aggressione, degli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, e/o di altri reati contro la persona;
- sicurezza degli ambienti di lavoro, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori);
- tutela dei beni aziendali e prevenzione e contrasto di reati contro il patrimonio aziendale;

- finalità di cura dei pazienti che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (ad es.: videocontrollo per monitoraggio dei pazienti presso unità di rianimazione, reparti di isolamento, etc.).

Nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità, l'installazione di un sistema di videosorveglianza deve avvenire solo quando la sua utilizzazione sia realmente proporzionata all'effettivo grado di rischio presente nell'area e quando le altre misure alternative siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

Anche l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto del suddetto principio di necessità e proporzionalità in relazione alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle apparecchiature, nonché alle varie fasi del trattamento stesso che deve riguardare sempre dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

In particolare, le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

L'angolazione e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone non interessate alla finalità dell'impianto.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda.

Le finalità sopra indicate, perseguite dall'installazione di impianti di videosorveglianza, devono essere comunicate nell'informativa resa agli interessati.

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, se non all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE

L'attività di videosorveglianza viene esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I soggetti interessati non sono obbligati al conferimento dei propri dati (immagini) per le finalità indicate nell'informativa, ma nel caso oppongano il divieto di ripresa non sarà possibile per gli stessi accedere ai luoghi oggetto di videosorveglianza.

La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale ed in particolare in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela

della dignità e dell'immagine, nonché delle norme del Codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

ART. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori ed è, pertanto, vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità ai sensi dell'art. 4 L.300/70.

L'uso di impianti audiovisivi è ammesso esclusivamente per le finalità indicate nell'art. 5, comma 3, del presente Regolamento, garantendo, per quanto possibile, che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità.

In caso di impianti e di apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si procederà alla loro installazione soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti potranno essere installati previa autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA NEI LUOGHI DI CURA

Data la natura particolare dei dati che possono essere raccolti nei Presidi Ospedalieri e nei luoghi di cura, l'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

In tali casi occorre inoltre adottare tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto nel provvedimento generale del Garante dell'08 aprile 2010.

Alle immagini rilevate per le predette finalità possono avere accesso solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse e va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su *monitor* collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. sedute di psicoterapia o videoriprese in sede di intervento chirurgico).

ART. 9 INSTALLAZIONE, UBICAZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Le installazioni di impianti di videosorveglianza devono essere richieste al Titolare del trattamento (ASL BR, in persona del Direttore Generale) dai Direttori di struttura complessa in relazione a particolari e motivate esigenze, secondo il seguente iter autorizzativo:

- a) ricevuta la richiesta, il Titolare del trattamento valuterà, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia conforme ai principi di liceità, necessità, proporzionalità, esattezza, minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, effettuando un bilanciamento attento ed equilibrato degli interessi contrapposti, tenuto conto dei diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e degli utenti. In tale attività si avvarrà della collaborazione del Direttore Medico di Presidio, o del Direttore di Distretto, ovvero del Responsabile della Struttura Complessa competente, oltre che del Direttore dell'Area Gestione Tecnica e del Direttore della Struttura Burocratica Legale.
- b) La medesima richiesta sarà trasmessa al Responsabile della Protezione dei Dati che supporterà il Titolare nella valutazione.
- c) Ogni nuova installazione deve essere espressamente autorizzata dal Titolare o da un suo delegato, anche in ordine alla scelta delle caratteristiche dell'impianto che devono essere rispondenti allo scopo perseguito.
- d) In merito alle nuove installazioni il Titolare darà informazione alle OO.SS.

L'installazione, la configurazione, il profilo di autorizzazione, la modifica, la sostituzione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza sono effettuate dall'Area di Gestione Tecnica dell'ASL BR con personale proprio o tramite ditte esterne. Il Direttore dell'Area di Gestione Tecnica avrà la responsabilità di curare la conformità degli impianti alle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, direttamente, in caso di realizzazione in economia, o previa attestazione dell'appaltatore (in caso di realizzazione in appalto).

In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto della reiterazione degli stessi presso una sede aziendale, fermo restando l'obbligo dell'informativa e della necessaria cartellonistica nell'area interessata, il Titolare del trattamento o suo delegato potrà disporre in via del tutto transitoria l'installazione di sistemi non riconoscibili ed il cui funzionamento e collocazione permangano strettamente riservati.

Il Direttore dell'Area di Gestione Tecnica custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: denominazione della sede aziendale, indirizzo, ubicazione della telecamera, zona di ripresa e funzione, presenza di registrazione o rilevazione, caratteristiche tecniche dell'installazione.

Tali elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante per la protezione dei dati personali ed ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione e sono resi accessibili alle Organizzazioni Sindacali.

I sistemi di videosorveglianza sono a circuito chiuso; l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non è interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e può essere convogliata in dispositivi anche periferici. Le apparecchiature di registrazione sono custodite in luoghi protetti e non sono accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso individuali e tracciabili.

La videosorveglianza non contempla:

- la raccolta di immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o le immagini;
- l'indicizzazione o digitalizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa;
- sistemi dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici o che permettono di riprendere, registrare e segnalare automaticamente comportamenti ed eventi anomali.

ART. 10 - TITOLARE, DESIGNATI, AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI E AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
--

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il **Titolare del trattamento** dei dati con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, nella persona del Direttore Generale.

DESIGNATI AL TRATTAMENTO

Il Titolare, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, nomina i “**Designati al trattamento**” dei dati personali **per le attività connesse alla organizzazione del servizio di videosorveglianza**.

A tali soggetti, individuati per capacità, esperienza ed affidabilità, sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, eventualmente integrando la nomina già conferita per altri trattamenti.

Il Direttore dell'Area di Gestione Tecnica, responsabile della gestione e manutenzione

dell'impianto di videosorveglianza, è nominato **“Designato al trattamento”** per le attività di installazione, configurazione, manutenzione degli apparati di videosorveglianza, per quelle attinenti al profilo di autorizzazione, nonché per l'esecuzione di operazioni di estrazione, duplicazione e conversione delle immagini.

Il Direttore dell'Area di Gestione Tecnica ha, altresì, il compito della conservazione dell'archivio di tutta la documentazione tecnica e contrattuale inerente i sistemi di videosorveglianza, avvalendosi di personale appositamente autorizzato e formato.

È, altresì, Designato al trattamento dei dati per le attività di gestione di tutti i sistemi di videosorveglianza non collegati ad una visualizzazione in tempo reale delle immagini ed ai server che, collegati alla rete informatica aziendale, memorizzano tali dati.

La nomina dei Designati al trattamento è effettuata dal Titolare per iscritto, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (**allegato n°1**).

AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento, o un suo delegato, nomina gli **Autorizzati al trattamento**, i quali operano sotto la sua diretta autorità (**allegato n°2**) e precisamente:

- a) i soggetti incaricati alla visualizzazione delle immagini con modalità live;
- b) i soggetti designati per l'esecuzione di operazioni di estrazione, duplicazione e conversione dei files relativi alle immagini di videosorveglianza;
- c) i soggetti incaricati alla manutenzione dell'impianto, nei limiti strettamente necessari per le esigenze di manutenzione.

Per le stesse attività l'Azienda si potrà avvalere anche di soggetti esterni preventivamente nominati Responsabili esterni del trattamento con un contratto o altro idoneo atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Ai Responsabili esterni dovrà essere fornita copia del presente Regolamento affinché l'attività affidata venga svolta in modo conforme allo stesso.

Presso l'Area di Gestione Tecnica sarà tenuto l'elenco aggiornato delle nomine dei Designati al trattamento, degli Autorizzati al trattamento e dei Responsabili esterni, con la relativa documentazione.

Copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata al Responsabile della Protezione dei Dati per gli adempimenti di competenza.

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

L'**Amministratore di sistema** avrà il compito di impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i Designati, gli Autorizzati al Trattamento ed i Responsabili del trattamento di dati personali effettuato con strumenti di videosorveglianza, conforme a quanto previsto dal presente Regolamento Aziendale, dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Nessuno può interagire con il sistema di videosorveglianza al di fuori delle persone individuate nel seguente organigramma, ove vengono individuati quattro livelli:

- A. **Amministrazione e gestione dell'impianto** di competenza del Designato al trattamento dati per le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza ed al profilo di autorizzazione, il quale si potrà avvalere della collaborazione di personale interno debitamente nominato Autorizzato al trattamento limitatamente alle suddette attività, ovvero di ditte esterne nominate Responsabili del trattamento;
- B. **Visione in modalità Live**, di competenza dei Designati ed Autorizzati al trattamento del Presidio Ospedaliero e della Struttura Operativa Complessa in cui viene installato l'impianto di videosorveglianza;
- C. **Estrazione immagini registrate**, di competenza del Designato responsabile della amministrazione e gestione dell'impianto o di un Autorizzato al trattamento all'uopo nominato;
- D. **Amministratore di sistema**.

I Designati, gli Autorizzati ed i Responsabili del trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza sono le uniche figure autorizzate ad accedere (fisicamente o virtualmente) ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi stessi ed a visionare le immagini sui monitor durante la rilevazione.

Solo gli Autorizzati al trattamento individuati per la visione e l'estrazione delle immagini registrate sono autorizzati per tali specifiche attività, nei soli casi in cui ricorrano esigenze di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente Autorità Giudiziaria e di Polizia Giudiziaria.

L'accesso alle immagini da parte del Designato e degli Autorizzati al trattamento dei dati si deve limitare alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui si venga a conoscenza mentre si osserva il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

Nel caso di controllo di ambienti sanitari e di monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (ad es.: rianimazione, stati di minima coscienza / stati vegetativi, pronto soccorso, osservazione breve intensiva, ecc.) il Designato e gli Autorizzati al trattamento, avvalendosi della collaborazione del Direttore Medico di Presidio o del Direttore di Distretto, ovvero del Responsabile della Struttura Complessa competente, oltre che del Direttore dell'Area Gestione Tecnica e del Direttore della Struttura Burocratica Legale, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza dei pazienti e della dignità degli stessi. In particolare il Designato al trattamento è titolato alla predisposizione di specifici protocolli operativi che disciplinano l'accesso alle riprese video da parte di familiari, parenti e conoscenti dei ricoverati e del personale sanitario.

E' sempre vietata la diffusione di immagini.

ART. 11 COMPITI DEI DESIGNATI, AUTORIZZATI E DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA.

I **Designati al trattamento**, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito di:

- a) Rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza delle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso del trattamento dei dati;
- b) Evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- c) adottare le adeguate misure di sicurezza e gli interventi disposti dal Titolare del trattamento;
- d) garantire che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato;
- e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) dare istruzioni ed adeguata formazione agli Autorizzati per il corretto trattamento dei dati personali, predisponendo un apposito piano di formazione nel caso di nuove assunzioni o cambio di mansione;
- g) evadere le richieste di esercizio di diritti in materia di protezione di dati personali avanzate dagli interessati entro 15 giorni dalla ricezione, richiedendo l'eventuale supporto tecnico;
- h) verificare che siano attuate tutte le misure di sicurezza ritenute adeguate, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, così come previsto dalla vigente normativa, eseguendo controlli periodici, con cadenza almeno annuale;
- i) vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e sull'utilizzo secondo finalità lecite indicate nella normativa vigente e dal presente Regolamento;
- j) vigilare sul trattamento dei dati e delle immagini da parte degli Autorizzati;
- k) verificare che le telecamere siano sistemate in modo da limitare l'angolo di ripresa all'area da videosorvegliare;
- l) custodire i monitor e le apparecchiature del sistema di videosorveglianza;
- m) adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle credenziali di autenticazione;
- n) informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (es: richieste del Responsabile della Protezione dei Dati, richieste dell'Autorità Garante, reclami, ecc.);
- o) collaborare con l'Autorità di controllo e segnalare una eventuale violazione di dati (data breach) al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei Dati immediatamente e comunque entro 12 ore dal momento in cui siano venuti a conoscenza.

Gli **Autorizzati al trattamento** sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni organizzative e operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati dal Titolare e dal Designato al trattamento;
- b) mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- c) controllare l'integrità ed il buon funzionamento dell'impianto di videosorveglianza

- installato e segnalare eventuali anomalie;
- d) accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione specifica del Titolare o del Designato al Trattamento, tracciando l'accesso;
 - e) evitare che all'apparato ove vengono registrate le immagini acceda personale non autorizzato;
 - f) vigilare sul puntuale rispetto delle istruzioni da parte dei tecnici esterni incaricati per l'assistenza e la manutenzione, vigilando sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso, nonché vigilare sul personale addetto alla pulizia dei locali, affinché venga inibita qualsivoglia forma di assunzione o rilevamento di dati;
 - g) evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento, nonché la comunicazione di dati senza specifica autorizzazione e per finalità diverse da quelle autorizzate;
 - h) custodire con cura i monitor e l'apparecchiatura per la registrazione, onde evitare la distruzione o la perdita di dati;
 - i) custodire le chiavi per l'accesso ai locali della sala operativa di controllo e le chiavi degli armadi rack per la conservazione dei supporti di memorizzazione;
 - j) adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle credenziali di autenticazione;
 - k) segnalare al Titolare e al Designato eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente;
 - l) segnalare al Titolare, al Designato ed al Responsabile della Protezione dei Dati una eventuale violazione dei dati (data breach) immediatamente e comunque non oltre 12 ore da quando siano venuti a conoscenza.

L'Amministratore di sistema avrà il compito di:

- a) garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso, in cui l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non sia interconnessa con altri sistemi logici o altri archivi e non possa essere trasmessa in dispositivi remoti, ad eccezione del caso in cui ci si avvalga di una ditta esterna, nominata responsabile esterno del trattamento;
- b) attribuire a ciascun Designato ed Autorizzato al trattamento, per i compiti di rispettiva competenza, un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'impianto; uno stesso codice non potrà, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- c) assegnare e gestire il sistema di autenticazione informatica e quindi, fra le altre, generare, sostituire, invalidare, in relazione agli strumenti ed alle applicazioni informatiche utilizzate, le parole chiave ed i Codici identificativi personali da assegnare agli Autorizzati al trattamento dati;
- d) disporre ogni opportuna misura e ogni adeguata verifica, per evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso agli archivi delle parole chiave se leggibili;
- e) controllare che il periodo di conservazione delle immagini sia limitato a poche ore e comunque non oltre alle settantadue ore, o ai sette giorni nei casi previsti dal presente Regolamento aziendale per la videosorveglianza, salvo casi eccezionali dovuti all'intervento dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria;
- f) adottare un sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici; le registrazioni (*access log*) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità

di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; tali registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;

- g) assicurare e gestire sistemi di salvataggio e di ripristino dei dati (backup/recovery), anche automatici nonché approntare adeguate misure e/o sistemi software di salvaguardia per la protezione dei dati personali (antivirus, firewall, IDS);
- h) provvedere affinché gli elaboratori del sistema informativo siano protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi diretti a danneggiare il sistema, mediante idoneo software la cui efficacia ed aggiornamento siano verificati con cadenza almeno semestrale;
- i) monitorare costantemente lo stato di sicurezza di tutti i processi di elaborazione dati di cui sopra, mantenendo aggiornati tutti i supporti hardware e software e, se del caso, comunicando al Titolare tutte le attività da porre in essere al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza in proporzione alla tipologia e quantità dei dati personali trattati;
- j) assistere il Titolare, il Designato ed il Responsabile della Protezione Dati per quanto concerne l'analisi dei rischi e l'adempimento previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla Valutazione di Impatto (DPIA - Data Protection Impact Assessment);
- k) segnalare al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei dati una eventuale violazione dei dati (data breach) immediatamente e comunque entro e non oltre 12 ore da quando sia venuto a conoscenza.

Il Titolare accerta la puntuale osservanza, da parte dei Designati, degli Autorizzati e dell'Amministratore di sistema, delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

ART. 12 – CONSERVAZIONE DEI DATI

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità per un periodo che di norma è di n° 72 ore dalla rilevazione, tenuto conto delle finalità degli impianti di videosorveglianza e del livello di rischio delle aree soggette al controllo valutato in misura medio/alto, nonché in considerazione delle esigenze di conservazione delle immagini in relazione alle festività e/o chiusura degli uffici e strutture.

Solo per particolari esigenze e/o in caso del verificarsi di particolari accadimenti, come, ad esempio, quando vi sia la necessità di monitorare con continuità zone non presidiate o zone di largo afflusso di pubblico per il rischio concreto di furto e/o altro illecito con difficoltà di tempestiva segnalazione, il prolungamento del termine di conservazione potrà avvenire per un periodo non superiore ai sette giorni, salvo l'ipotesi di specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del

termine previsto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Il Designato al trattamento Direttore dell'Area di gestione tecnica è responsabile della conservazione delle registrazioni e della programmazione delle tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 13 MISURE DI SICUREZZA E DPIA

Gli impianti di videoripresa ed i dati con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate e preventive misure di sicurezza riducendo al minimo i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Sarà compito del Titolare, dei Designati e degli Autorizzati al trattamento adottare tutte le misure di sicurezza ritenute adeguate come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, tra le quali le misure tecniche ed organizzative di seguito indicate:

1. garantire che tutti i locali in cui viene effettuato il monitoraggio della videosorveglianza e dei filmati siano protetti contro l'accesso non sorvegliato da parte di terzi in modo che solo gli operatori autorizzati possano visualizzarli. Infatti l'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione deve essere consentito solamente ai soggetti nominati Designati e Autorizzati al trattamento, nonché a soggetti esterni addetti all'assistenza ed alla manutenzione degli impianti, nominati Responsabili del trattamento;
2. predisporre un sistema di controllo accessi (user-id, password) che preveda credenziali di autenticazione distinte per profili di abilitazione in relazione ai compiti espletati: visualizzazione delle immagini con modalità live, manutenzione degli impianti, estrazione delle immagini;
3. eventuali verifiche tecniche effettuate da incaricati esterni dovranno essere espletate in presenza dei soggetti interni alla struttura organizzativa;
4. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, limitare la possibilità per i soggetti abilitati in modalità live di visionare in tempo differito le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
5. adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, in relazione alle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato, comunque non inferiore a sei mesi; alle registrazioni (access log) devono essere garantite caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste, ovvero per verificare eventuali abusi e/o violazioni della riservatezza dei dati;

6. I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto;
7. predisporre misure tecniche ed organizzative adeguate per la cancellazione in forma automatica delle registrazioni al termine previsto; la cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto;
8. nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, distruggere il medesimo supporto in modo da renderlo inutilizzabile, affinché non possano essere recuperati i dati in esso presenti;
9. cancellare le immagini esclusivamente sul luogo di lavoro;
10. i supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati particolari non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati diretti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni;
11. adottare sistemi di cifratura delle registrazioni;
12. custodire il server all'interno di un armadio rack chiuso a chiave, le cui chiavi devono essere custodite dal Designato o dagli autorizzati al trattamento;
13. ubicare l'armadio rack all'interno di un locale la cui porta di accesso deve essere chiusa a chiave e data in dotazione agli Autorizzati ed al Designato al trattamento;
14. collocare i monitor degli impianti di videosorveglianza in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate;
15. il server di registrazione deve essere alimentato da gruppo di continuità che lo protegga;
16. l'esercizio dei diritti da parte degli interessati deve essere documentato mediante l'annotazione in un apposito registro (cartaceo od informatico) a cura del Designato al trattamento.

Sarà cura del Dirigente della U.O. Qualità e Formazione programmare iniziative periodiche di formazione rivolte ai soggetti Designati ed Autorizzati al trattamento.

Il Titolare, prima di dare inizio al trattamento di videosorveglianza, coadiuvato dal Direttore dell'Area di Gestione tecnica e con il parere del Responsabile della Protezione dei Dati, effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), volta a valutare la proporzionalità e necessità del trattamento delle immagini, analizzare i rischi a cui esso espone gli interessati, indicando e ponendo in essere misure idonee per eliminarli o mitigarli (art. 35 GDPR).

Qualora le misure tecniche e organizzative individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti - cioè, quando il rischio residuo per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato, l'impianto non potrà essere installato.

ART. 14 INFORMATIVA

Tutti coloro che accedono ai locali dell'ASL di Brindisi sono opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare.

L'obbligo di informativa è adempiuto con un modello semplificato di informativa "minima", ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere, conformi al modello EDPB - Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices (*adottate il 29 gennaio 2020*).

I cartelli devono essere posizionati ad "altezza occhi" e ad una distanza ragionevole dai luoghi monitorati per consentire agli interessati di essere avvisati della videosorveglianza prima di entrare nel raggio di azione della telecamera.

Essi devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

I cartelli raffiguranti la videosorveglianza riportano i seguenti dati:

- identità del Titolare del trattamento,
- i dati di contatto del DPO,
- le finalità del trattamento,
- la base giuridica;
- se l'attività è limitata alla sola rilevazione (**Allegato n° 3**). o si estende anche alla registrazione delle immagini (**Allegato n° 4**);
- i diritti degli interessati;
- le modalità di accesso all'informativa estesa

L'accesso all'informativa estesa è garantito agli interessati sulla videosorveglianza tramite la pubblicazione della stessa sul sito web aziendale all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi>, all'interno della sezione privacy (**allegato n°5**).

L'informativa estesa sulla videosorveglianza può essere esplicitata anche con l'utilizzo di QR code apposti sui cartelli contenenti l'informativa "minima".

ART. 15 DIRITTI DEGLI INTERESSATI CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI

All'interessato identificabile sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 (art. 15-22 GDPR), in quanto compatibili con il sistema di videosorveglianza usato (sola rilevazione e/o registrazione) e nei limiti del termine di conservazione delle immagini previsto dall'art. 12 del presente regolamento (72 ore).

L'interessato può, altresì, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Il diritto alla portabilità non è esercitabile, in quanto previsto solo nel caso in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell'interessato.

Per esercitare i Suoi diritti l'interessato può inviare istanza scritta a:

- **Azienda Sanitaria Locale BR, via Napoli, n°8, 72100 – Brindisi**
E-mail: direzione generale@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it.

E per conoscenza

- al Designato al trattamento dei dati, il Direttore del Presidio Ospedaliero o dell'Unità Operativa Complessa dove è collocato l'apparato;
- al Responsabile della Protezione dei Dati
E-mail: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it.

Per facilitare l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può utilizzare l'apposito *Modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali* pubblicato sul sito internet del Garante della protezione dei dati personali o quello, debitamente personalizzato, allegato alla "*procedura di gestione dei diritti degli interessati*" aziendale, pubblicata sul sito internet della ASL BR <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi>, sezione Privacy.

L'istanza deve indicare, oltre ai dati identificativi dell'interessato, l'impianto di videosorveglianza cui si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa.

La richiesta scritta deve essere corredata da un idoneo documento di riconoscimento che evidenzia una immagine riconoscibile dell'interessato.

Il Designato al trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini che riguardano l'interessato e, nel caso di accertamento positivo, fisserà il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto interessato potrà visionarle. Non potranno essere visionate immagini riferite a terzi.

Nel caso in cui manchino o risultino insufficienti le indicazioni atte a permettere il reperimento delle immagini, dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di interesse non siano state oggetto di conservazione.

Decorsi i termini di conservazione indicati nell'art. 12 del presente Regolamento, la richiesta di accesso non potrà essere soddisfatta.

Qualora l'interessato sia vittima di reati, le registrazioni saranno rilasciate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta.

ART. 16– CANCELLAZIONE DEI DATI

Decorso il termine di conservazione indicato nell'art. 12 del presente Regolamento, i dati dovranno essere cancellati in modo automatico con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere conseguito l'effetto di renderle non più utilizzabili.

ART. 17 – SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa in vigore, di sanzioni amministrative, civili o penali.

Art. 18 DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura deve essere divulgata in modo capillare e deve essere pubblicata nell'apposita pagina web del sito istituzionale della ASL BR, sezione privacy, con la modulistica allegata.

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Prot. n. _____

Brindisi, lì _____

Egr. Dott. _____

OGGETTO: Art. 10 del Regolamento per la videosorveglianza - Nomina del Designato al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per la Struttura: _____

L'ASL di Brindisi, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali svolti nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali, nella persona del Direttore Generale,

- Visto il "Regolamento aziendale per la videosorveglianza, ed in particolare l'art. 10 del suddetto Regolamento, relativamente alla nomina dei Designati al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
- Considerato che il/la dott./dott.ssa _____,
 - ☐ Direttore medico del Presidio Ospedaliero _____,
 - ☐ Direttore della U.O.C. _____,
 presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato,

NOMINA

il/la dott./dott.ssa _____, Designato al trattamento con riferimento alle immagini delle apparecchiature di videosorveglianza sotto indicate.

Gli impianti sono i seguenti e così dislocati:

LUOGO DI INSTALLAZIONE	TIPO APPARECCHIATURA	POSTAZIONE DI CONTROLLO DELL'APPARECCHIATURA

L'installazione delle telecamere deve rispettare i seguenti principi generali:

INFORMATIVA

- Le persone che transitano in aree sorvegliate devono essere informate con cartelli (vedi allegati nn° 3 e 4 al Regolamento aziendale per la videosorveglianza); i cartelli devono essere visibili al buio se la videosorveglianza è attiva in orario notturno.
- I cartelli devono essere posizionati ad una distanza ragionevole dai luoghi monitorati per consentire a chiunque di venire a conoscenza delle attività di video ripresa prima di entrarvi.
- L'informativa deve essere chiaramente visibile e In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli.

CONSERVAZIONE

- Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato che di norma è di 72 ore.
- Solo per particolari esigenze e/o in caso del verificarsi di particolari accadimenti, il prolungamento del termine di conservazione potrà avvenire per un periodo massimo di 7 (sette) giorni, salvo l'ipotesi di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
- Non è previsto l'utilizzo delle immagini per altre finalità ed in particolar modo è esclusa la finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

COMPITI DEL DESIGNATO

Nello svolgimento dell'incarico affidato Lei dovrà uniformarsi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, alle direttive fornite dal Garante e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali, nonché alle norme del Regolamento aziendale sulla videosorveglianza adottato dall'ASL BR.

In particolare, Lei è tenuto/a a:

- a) rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza delle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del trattamento dei dati;
- b) evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- c) adottare le adeguate misure di sicurezza e gli interventi disposti dal Titolare del trattamento;
- d) garantire che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato;
- e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) dare istruzioni ed adeguata formazione agli Autorizzati per il corretto trattamento dei dati personali, predisponendo un apposito piano di formazione nel caso di nuove assunzioni o cambio di mansione;
- g) evadere le richieste di esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali proposte dagli interessati, richiedendo l'eventuale supporto tecnico;
- h) verificare che siano attuate tutte le misure di sicurezza ritenute adeguate, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, così come previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, eseguendo controlli periodici, con cadenza almeno annuale;
- i) vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e sull'utilizzo

secondo finalità lecite indicate nella normativa vigente e dal presente Regolamento;

- l) vigilare sul trattamento dei dati e delle immagini da parte degli Autorizzati;
- m) verificare che le telecamere siano sistemate in modo da limitare l'angolo di ripresa all'area da videosorvegliare;
- m) custodire i monitor e le apparecchiature del sistema di videosorveglianza;
- n) adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle credenziali di autenticazione;
- o) informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (es: richieste del Responsabile della Protezione dei Dati, richieste dell'Autorità Garante, reclami, ricorsi, ecc), collaborare con l'Autorità di controllo e segnalare una eventuale violazione di dati (data breach) al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei Dati entro 12 ore dal momento in cui Lei sia venuto/a a conoscenza.

Inoltre, Lei dovrà comunicare al Titolare qualsiasi variazione della Sua situazione oggettiva o delle Sue caratteristiche soggettive, tali da compromettere il corretto espletamento dei compiti descritti.

Il Titolare si riserva, altresì, di revocare, in autonomia e libertà di valutazione, la nomina a Designato al trattamento dei dati nel caso in non si attenga a quanto indicato con il presente atto di nomina.

Data _____

IL DIRETTORE GENERALE

Allegato: Regolamento aziendale per la videosorveglianza.

Il Direttore _____, dichiara di accettare la nomina a Designato al trattamento dell'A.S.L. di Brindisi relativamente alle immagini delle apparecchiature di videosorveglianza elencati nel presente atto di nomina, conferma la conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nel vigente Regolamento aziendale per la Videosorveglianza, si impegna a procedere al trattamento dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ed ad impartire agli Autorizzati le istruzioni in merito alle operazioni di trattamento, nonché a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Il Designato al trattamento dati (videosorveglianza)
Direttore del Presidio Ospedaliero _____
o della Struttura _____

Si invita a restituire un esemplare della presente nomina, siglata in ogni pagina e firmata dal legale rappresentante, entro 10 giorni dal ricevimento

Prot. n. _____

Brindisi, lì _____

Egr. Sig. _____

OGGETTO: Art. 10 del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza -
Nomina dell'Autorizzato al trattamento dei dati personali ai fini della
videosorveglianza

L'ASL di Brindisi, in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del suo Direttore Generale,

- Visto il Regolamento aziendale per la videosorveglianza, ed in particolare l'art. 10 del suddetto Regolamento, relativamente alla nomina degli Autorizzati al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

NOMINA

il/la sig. ☐ sig.ra _____,
matricola _____

AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA,

per la seguente attività (crociare l'attività assegnata):

	Visualizzazione delle immagini con modalità Live
	Esecuzione delle operazioni di visualizzazione, estrazione, duplicazione e conversione dei files relativi alle immagini di videosorveglianza, nei soli casi Le venga richiesto dal Titolare o dal Designato al trattamento
	Esecuzione delle operazioni di manutenzione dell'impianto, nei limiti strettamente necessari per le esigenze di manutenzione.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni assegnate, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal Regolamento Europeo 2016/679 e con l'osservanza delle modalità prescritte dal Regolamento Aziendale per la videosorveglianza e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

COMPITI ED ISTRUZIONI DELL'AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'autorizzato al trattamento, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali necessarie ed opportune al corretto adempimento del proprio incarico, è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di seguito indicate:

- a) osservare le disposizioni organizzative e operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati dal Titolare e dal Designato al trattamento;
- b) mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- c) controllare l'integrità ed il buon funzionamento dell'impianto di videosorveglianza installato e segnalare eventuali anomalie;
- d) accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione specifica del Titolare o del Designato al Trattamento, tracciando l'accesso;
- e) evitare che all'apparato ove vengono registrate le immagini acceda personale non autorizzato;
- f) vigilare sul puntuale rispetto delle istruzioni da parte dei tecnici esterni incaricati per l'assistenza e la manutenzione, vigilando sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso, nonché vigilare sul personale addetto alla pulizia dei locali, affinché venga inibita qualsivoglia forma di assunzione o rilevamento di dati;
- g) evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento, nonché la comunicazione di dati senza specifica autorizzazione e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- h) custodire con cura i monitor e l'apparecchiatura per la registrazione, onde evitare la distruzione o la perdita di dati;
- i) custodire le chiavi per l'accesso ai locali della sala operativa di controllo e le chiavi degli armadi rack per la conservazione dei supporti di memorizzazione;
- j) adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle credenziali di autenticazione;
- k) segnalare al Titolare ed al Designato eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente;
- l) segnalare al Titolare, al Designato ed al Responsabile della Protezione dei Dati una eventuale violazione dei dati (data breach) immediatamente e comunque non oltre 12 ore da quando sia venuto a conoscenza.

La Sua firma apposta in calce alla presente lettera di nomina costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti.

Data _____

IL DIRETTORE GENERALE

In allegato alla presente:

Regolamento per l'utilizzo del Sistema di Videosorveglianza

Per ricevuta ed accettazione

Brindisi _____

FIRMA



ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

via Napoli n°8, 72100 – Brindisi -

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

via Napoli, n°8 – 72100 – Brindisi

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it

FINALITÀ E FONDAMENTO GIURIDICO

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento e per garantire la massima tutela e la salvaguardia della salute dei pazienti attraverso il monitoraggio.

RILEVAZIONE IMMAGINI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il sistema di videosorveglianza permette la visione delle immagini unicamente in tempo reale, senza la loro registrazione.

L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardi e può esercitare il diritto di opposizione per motivi legittimi.

L'informativa estesa è consultabile sul sito internet istituzionale della ASL BR all'indirizzo:

<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi>, sezione Privacy, nell'ultima versione aggiornata.



ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

via Napoli n°8, 72100 – Brindisi

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

via Napoli, n°8 – 72100 – Brindisi

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it;

email:responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it

FINALITÀ E FONDAMENTO GIURIDICO

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e per garantire salute e sicurezza, protezione dei dipendenti e dei visitatori e salvaguardia del patrimonio mobiliare e immobiliare aziendale.

CONSERVAZIONE IMMAGINI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Le immagini sono conservate per 72 ore, poi vengono sovrascritte.

L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardi, ha diritto di chiedere la cancellazione delle immagini o la limitazione del trattamento, può esercitare il diritto di opposizione per motivi legittimi, ma entro le 72 ore previste dalla sovrascrittura.

L'informativa estesa è consultabile sul sito internet istituzionale della ASL BR all'indirizzo:

<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi>, sezione Privacy, nell'ultima versione aggiornata.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi (Casale)

 C.F. P. IVA 01647800745- Web: www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi
INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Gentile Signore, Gentile Signora,

l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in qualità di TITOLARE del trattamento dei Suoi Dati Personali (d'ora in poi, per brevità, il "TITOLARE"), La informa che è attivo un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso presso le proprie aree.

La presente informativa integra l'informativa "semplificata" fornita attraverso i cartelli posti in corrispondenza delle telecamere e viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell'art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (Provvedimento videosorveglianza), al fine di fornirLe le informazioni relative agli impianti di videosorveglianza, al loro utilizzo ed ai Suoi diritti.

Le zone videosorvegliate sono, infatti, segnalate con appositi cartelli conformi a quanto previsto dal Garante, collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze, con l'indicazione del Titolare del trattamento, del Responsabile della protezione dei dati, delle finalità perseguite, del fondamento giuridico e dei diritti dell'interessato.

	ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	
	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	ASL BRINDISI nella persona del legale rappresentante, il Direttore Generale, con sede legale in via Napoli, n°8, 72100 – Brindisi, E-mail: direzione generale@asl.brindisi.it , Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	DATI DI CONTATTO: Via Napoli, n°8, 72100 – Brindisi, E-mail: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it ; Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
	OGGETTO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO I dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza sono le immagini di persone e cose che si trovano a transitare nel raggio di azione di tali sistemi. Gli impianti di videosorveglianza sono installati per le seguenti finalità: ➤ protezione delle persone all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali e in particolare prevenzione delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona; ➤ sicurezza degli ambienti di lavoro, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori); ➤ tutela del patrimonio aziendale; ➤ tutela della salute attraverso la sorveglianza dei pazienti (ad es.: monitoraggio continuo dei pazienti presso unità di rianimazione, reparti di isolamento, ecc.).	
	BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Suoi dati personali per tutte le finalità sopraindicate sarà effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento e sulla base di una norma di legge o di regolamento (art. 6 paragrafo 1, lett. e, GDPR). Il conferimento dei dati personali richiesti è indispensabile; il rifiuto di conferire i Suoi dati comporta l'impossibilità di consentire l'accesso alle aree videosorvegliate.	
	TRASFERIMENTO DI DATI EXTRA UE L'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi non trasferirà i Suoi dati personali ad un Paese terzo o ad una Organizzazione internazionale.	
	MODALITA' DI TRATTAMENTO Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, in ottemperanza ai principi di liceità, necessità, proporzionalità, esattezza, minimizzazione dei dati (pertinenza e non eccedenza), limitazione della finalità, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza dettati dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le immagini non vengono incrociate, associate o interconnesse a nessun altro sistema di raccolta di dati personali. I Suoi dati personali, qualora registrati, verranno conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, con l'adozione di preliminari ed adeguate misure di sicurezza di carattere tecnico ed organizzativo, in grado di garantire la sicurezza,	



la riservatezza e l'accesso al solo personale autorizzato.

I Suoi dati potranno essere trattati esclusivamente da dipendenti o da altro personale che collabora con l'Azienda espressamente nominati Designati o Autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, nonché da soggetti esterni appositamente nominati Responsabili del trattamento dei dati personali (gestori di servizi informatici – tecnici al solo fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza).

Le videocamere in alcuni casi rilevano le immagini, in altri procedono anche alla loro registrazione, secondo quanto specificato nella idonea cartellonistica collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze degli stessi.

La posizione precisa delle telecamere è indicata nelle planimetrie disponibili c/o l'ufficio del Direttore dell'Area di Gestione Tecnica Designato al trattamento dei dati di videosorveglianza, consultabili a richiesta dell'interessato.

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà per un periodo che di norma è di n° 72 ore dalla rilevazione.

Solo per particolari esigenze e/o in caso del verificarsi di particolari accadimenti, il prolungamento del termine di conservazione potrà avvenire sino al massimo di 7 (sette) giorni, salvo l'ipotesi di specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti con i sistemi di videosorveglianza non verranno in alcun modo diffusi, né saranno comunicati a terzi, se non all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria.



DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualsiasi momento Lei può esercitare i seguenti diritti relativamente ai Suoi dati personali, in quanto compatibili con il sistema di videosorveglianza usato (sola rilevazione e/o registrazione) e nei limiti del termine di conservazione delle immagini (72 ore):

- ottenere l'accesso ai propri dati personali oggetto di videoregistrazione;
- ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l'interesse legittimo del Titolare);
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano (qualora consentito dalla normativa specifica);
- opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it.

Con riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Il diritto alla portabilità non è esercitabile, in quanto previsto solo nel caso in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell'interessato.

PER ESERCITARE I SUOI DIRITTI PUO' SCRIVERE A:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, nella persona del Direttore Generale

Via Napoli, n°8, 72100 – Brindisi

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: direzione generale@asl.brindisi.it

La richiesta scritta deve essere corredata da un idoneo documento di riconoscimento.

La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi.

Decorso i termini di conservazione sopra indicati, la richiesta di accesso non potrà essere soddisfatta.

La presente informativa è consultabile sul sito internet istituzionale della ASL BR all'indirizzo:

<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi>, sezione Privacy, nell'ultima versione aggiornata.